

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 905/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
	Regolamento (CE) n. 906/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	3
	Regolamento (CE) n. 907/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999	4
*	Regolamento (CE) n. 908/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2002 e l'importo unitario degli anticipi per il 2003	5
*	Regolamento (CE) n. 909/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1693/2002 relativamente alla registrazione delle importazioni di alcuni tipi di accessori per tubi di ghisa malleabile prodotti da un produttore esportatore argentino	7
	Regolamento (CE) n. 910/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002	9
	Regolamento (CE) n. 911/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002	10
	Regolamento (CE) n. 912/2003 della Commissione, del 23 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	11

Commissione

2003/373/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di BMW AG a Lipsia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4830]** 12

2003/374/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 maggio 2003, relativa all'applicazione della decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) [notificata con il numero C(2003) 1598]** 20

2003/375/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 maggio 2003, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (TLD .eu) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1624]** 29

Avviso ai lettori (vedasi pagina 31)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 905/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	81,8
	096	100,5
	999	91,2
0707 00 05	052	110,9
	999	110,9
0709 90 70	052	87,2
	999	87,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	83,4
	204	41,1
	220	41,0
	382	63,3
	388	53,1
	400	42,8
	524	65,6
	600	54,3
	624	54,2
	999	55,4
0805 50 10	382	63,8
	388	53,1
	512	66,9
	528	66,4
	999	62,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	85,9
	400	108,6
	404	78,2
	508	84,1
	512	77,9
	528	76,7
	720	131,9
	804	94,3
	999	92,2
0809 20 95	400	272,5
	999	272,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 906/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2003
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 769/2003 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 769/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo e Finlandia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 769/2003 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CE) N. 907/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2003**

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingente 2003/2004

riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

- 0,633049, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,
- 0,093333, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 908/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2003

che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2002 e l'importo unitario degli anticipi per il 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, primo comma, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito a favore dei produttori comunitari è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 471/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase «uscita dal capannone di condizionamento».
- (3) Per l'anno 2002 il reddito medio alla produzione, calcolato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2002. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo da concedere nel 2002.
- (4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.
- (5) Nel corso del 2002, il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Martinica e Guadalupa è risultato significati-

vamente inferiore alla media comunitaria. Per tale motivo, è opportuno accordare un aiuto integrativo nelle regioni produttrici della Martinica e della Guadalupa, conformemente agli orientamenti seguiti negli ultimi anni. Occorre stabilire un aiuto integrativo che copra una percentuale della differenza tra il reddito medio comunitario e quello constatato in occasione della commercializzazione dei prodotti di tali regioni produttrici, definito in base ad un metodo di calcolo decrescente in cui il primo 10 % della differenza non sarà compensato.

- (6) In virtù dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l'importo unitario degli anticipi e quello della relativa cauzione dipendono dal livello dell'aiuto stabilito per l'anno precedente.
- (7) Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 2002. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto per il 2002 nonché dell'anticipo per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2003 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, prodotte e commercializzate allo stato fresco nella Comunità nel corso del 2002, ad esclusione delle banane da cuocere, è fissato a 30,33 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 3,34 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica e di 4,57 EUR/kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa.

Articolo 2

L'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2003 ammonta a 21,23 EUR/100 kg. L'importo della relativa cauzione è di 10,62 EUR/100 kg.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.⁽³⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 52.

Articolo 3

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2002 nonché l'importo dell'anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2003.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 909/2003 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1693/2002 relativamente alla registrazione delle importazioni di alcuni tipi di accessori per tubi di ghisa malleabile prodotti da un produttore esportatore argentino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. DOMANDE DI ESENZIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1784/2000 ⁽³⁾ (il regolamento definitivo), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 34,8 % sulle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile (accessori di ghisa malleabile) originari del Brasile.
- (2) Il 12 agosto 2002, la Commissione ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il regolamento di base), da parte del Comitato di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea. Nella domanda si asseriva che i dazi antidumping istituiti dal regolamento definitivo sulle importazioni di accessori per tubi originari del Brasile venivano elusi mediante il trasbordo in Argentina a destinazione della Comunità dei suddetti accessori per tubi originari del Brasile. Tale domanda è stata presentata per conto di produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di accessori di ghisa malleabile e conteneva sufficienti elementi di prova relativi ai fattori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1693/2002 ⁽⁴⁾ (il regolamento di apertura), la Commissione ha aperto un'inchiesta in merito alle pratiche di elusione segnalate nella domanda.
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, l'articolo 2 del regolamento di apertura invitava le autorità doganali a registrare, a partire dal 26 settembre 2002, le importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina (a prescindere dal fatto che fossero dichiarati o meno originari dell'Argentina).
- (5) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di apertura disponeva l'esenzione dalla registrazione per le importazioni di prodotti esportati da esportatori che, avendo richiesto di essere esentati dalla registrazione, non fossero risultati aver eluso i dazi antidumping.

- (6) Entro i termini stabiliti all'articolo 3 del regolamento di apertura, la Commissione ha ricevuto una domanda di esenzione dalla registrazione e dalle misure da parte di un produttore esportatore, la DEMA SA, San Justo, Buenos Aires.
- (7) Nel dicembre 2002, un mese dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle risposte al questionario, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della Industrias Aguila Blanca SA (Argentina), che sosteneva di essere un produttore argentino di accessori di ghisa malleabile. In questa comunicazione la società in questione chiedeva di essere considerata una parte interessata nell'inchiesta e chiedeva inoltre di essere esentata dall'estensione delle misure. Poiché le osservazioni erano pervenute ad uno stadio molto avanzato dell'inchiesta, nonché molto oltre il termine stabilito all'articolo 3 del regolamento di apertura, e poiché dette osservazioni avrebbero richiesto ulteriori chiarimenti e una più approfondita verifica, alla società in questione è stato comunicato che non era possibile considerarla una società che collaborava all'inchiesta. Di conseguenza, la società è stata informata del fatto che le conclusioni nei suoi confronti sarebbero state elaborate sulla base dei fatti disponibili, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (8) A questo stadio, qualunque decisione relativa agli esportatori è limitata all'esenzione dalla registrazione. Se in seguito il Consiglio adoterà un regolamento che estende le misure antidumping a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, lo stesso Consiglio potrebbe anche decidere di esentare alcuni esportatori dall'estensione delle misure.

C. PERIODO DELL'INCHIESTA

- (9) L'inchiesta ha riguardato il periodo 1° luglio 2001 — 30 giugno 2002 (il PI). Per accertare la modificazione della configurazione degli scambi, si sono raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 1998 e il PI.

D. CONCLUSIONI RELATIVE ALLA DEMA SA

- (10) La DEMA SA ha risposto al questionario inviato dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. La Commissione ha svolto una visita di verifica presso le strutture della DEMA SA.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 258 del 26.9.2002, pag. 27.

- (11) È emerso che durante il PI la DEMA SA ha esportato un unico container nella Comunità. Non sono state effettuate altre esportazioni nella Comunità né nel periodo dell'inchiesta né nel periodo interessato dalla raccolta di dati. In effetti, l'unica esportazione precedente a quella effettuata durante il PI risale al 1992. Pertanto non esisteva una chiara configurazione degli scambi del periodo precedente o del periodo successivo all'istituzione delle misure relative alle esportazioni brasiliane nella Comunità e di conseguenza non risultavano modificazioni. Inoltre, è stato stabilito che la DEMA SA è un produttore esportatore di accessori di ghisa malleabile che effettua l'intero processo produttivo del prodotto in esame in stabilimenti di produzione propri. Questa società vende esclusivamente produzione propria e durante il PI non ha mai acquistato accessori di ghisa malleabile dal Brasile. Si ritiene pertanto che la DEMA SA abbia dimostrato, in misura soddisfacente per la Commissione, di non avere eluso le misure istituite sugli accessori di ghisa malleabile originari del Brasile.
- (12) In considerazione delle risultanze sopra riportate, si ritiene che la registrazione delle importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina e prodotti dalla DEMA SA debba essere sospesa.
- (13) La Commissione giudica pertanto opportuno modificare il regolamento di apertura relativamente alle disposizioni riguardanti la registrazione delle importazioni di accessori di ghisa malleabile spediti dall'Argentina (indipendentemente dal fatto che essi siano dichiarati di origine argentina o meno).
- (14) Il presente regolamento si basa sulle risultanze riguardanti specificamente la DEMA SA e non pregiudica un'eventuale decisione del Consiglio relativa all'estensione

delle misure antidumping attualmente in vigore sugli accessori di ghisa malleabile originari del Brasile al medesimo prodotto spedito dall'Argentina (indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato di origine argentina o meno).

- (15) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva sospendere la registrazione delle importazioni di accessori di ghisa malleabile prodotti dalla DEMA SA e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1693/2002 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Fatto salvo il paragrafo 1, non sono soggette a registrazione le importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 fabbricato dalle seguenti società:

Produttore	Codice addizionale TARIC
DEMA SA, Av. Pte. Perón 3750, San Justo, Buenos Aires, Argentina	A438»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 910/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 22 maggio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 295,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 911/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 22 maggio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 152,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 912/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 22 maggio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 152,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2002

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di BMW AG a Lipsia

[notificata con il numero C(2002) 4830]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/373/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dei suddetti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) In data 3 dicembre 2001, la Germania ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto a favore della Bayerischen Motorenwerke AG (BMW). Con lettera del 16 gennaio 2002, la Commissione ha richiesto maggiori informazioni, fornite dalla Germania il 20 febbraio 2002.
- (2) Con lettera del 3 aprile 2002, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria intenzione di avviare un procedimento formale su tale aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (di seguito «decisione di avviare il procedimento»). Con lettera del 17 maggio 2002, la Germania ha preso posizione in merito alla decisione di avviare il procedimento.

- (3) La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 maggio 2002 ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto e, in data 3 luglio 2002, ha ricevuto un parere della Francia, inoltrato alla Germania, la quale ha presentato le proprie osservazioni in merito il 16 agosto 2002.

II. DESCRIZIONE

A. Il progetto e l'aiuto previsto

- (4) BMW intende creare a Lipsia un nuovo impianto per la produzione di autovetture, con un volume di investimenti ammissibili agli aiuti pari a circa 1 204,9 milioni di EUR (valore attuale). Il piano di produzione del nuovo impianto prevede inizialmente la produzione di autovetture [...] ^(*) della serie 3, ma, a medio e lungo termine, sarà possibile produrre anche altri modelli BMW. Il progetto dovrebbe creare circa 5 400 posti di lavoro diretti.
- (5) Il beneficiario dell'aiuto è la BMW. In base alla notifica l'importo complessivo dell'aiuto progettato ammonta a 418,6 milioni di EUR (valore attuale), da concedersi in applicazione del 30 programma quadro dell'azione d'interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale» e sulla base della «Investitionszulagengesetz 1999» (legge sui premi fiscali agli investimenti). L'intensità dell'aiuto è pari al 34,74 %.

⁽¹⁾ GU C 128 del 30.5.2002, pag. 15.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

^(*) Informazioni riservate.

- (6) Lipsia è stata riconosciuta dalla Commissione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per il periodo 2000-2003. Per Lipsia, classificata regione «a struttura forte» dei nuovi Länder federali, il massimale per gli aiuti regionali a favore di grandi imprese ammonta al 28 %. Tuttavia, su richiesta di un Land (nel caso presente, della Sassonia) e previa autorizzazione del comitato GA, competente a livello nazionale per gli aiuti regionali, a favore di grandi imprese con sede in tali regioni è possibile l'erogazione di aiuti sino a un massimo del 35 % lordo. La Germania ha comunicato che tali requisiti sarebbero soddisfatti, presentando i relativi verbali del comitato competente.
- (7) La Germania ha dichiarato che, per l'esecuzione degli investimenti, Kolin (Repubblica ceca) rappresenterebbe la migliore ubicazione alternativa rispetto a Lipsia. A seguito di un pubblico invito da parte della BMW a manifestare l'interesse per l'insediamento del nuovo impianto, circa 250 sedi hanno fatto pervenire un questionario con i principali criteri di selezione. Tra le candidature presentate, sono state individuate, con una vasta procedura, le cinque ubicazioni più interessanti (Augusta in Baviera, Arras in Francia, Lipsia in Sassonia, Kolin nella Repubblica ceca e Schwerin nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore), le quali sono state poi attentamente esaminate e valutate per numerosi mesi, mentre si negoziavano con le autorità competenti i contratti effettivi di insediamento e acquisto del terreno. Infine si sono individuate Lipsia [...] * in Germania e Kolin [...] * all'estero. Il 18 luglio 2001, il consiglio di amministrazione della BMW ha optato per Lipsia.

B. Decisione di avviare il procedimento

- (8) La Commissione ha motivato la decisione di avviare il procedimento con le seguenti considerazioni.
- (9) Innanzitutto, ha constatato che per la sede di Lipsia è stato indicato uno svantaggio di costi pari a 591,4 milioni di EUR (valore attuale). Tuttavia, in caso di insediamento dell'impianto a Lipsia, a fronte di un aiuto programmato di 418,6 milioni di EUR (valore attuale), la BMW dovrebbe comunque sostenere spese aggiuntive per un valore di 172,8 milioni di EUR e pertanto, la Commissione ha avanzato il dubbio che lo svantaggio regionale di Lipsia sia effettivamente dell'entità indicata.
- (10) A proposito dello svantaggio regionale, indicato nell'analisi costi/benefici (di seguito «ACB»), la Commissione ha innanzitutto constatato che, per quanto riguarda la sede di Kolin, occorre considerare e quantificare gli eventuali rischi di immagine e di avviamento della produzione, tenendo conto anche dell'integrazione dei fornitori. La Germania è stata quindi invitata a preventivare i costi a ciò relativi.
- (11) In secondo luogo, in merito al costo della manodopera, la Commissione dubita che nell'ACB sia stato adottato un fattore di convergenza sufficientemente alto da tenere conto dell'andamento del mercato del lavoro conseguente all'ampliamento. Di fatto, l'ACB si basa su un tasso reale di convergenza inferiore a quello adottato dalla Commissione in casi simili (5 % annuo).
- (12) In terzo luogo, la Commissione ha avanzato dubbi in merito al numero di dipendenti previsto per entrambe le ubicazioni. Sebbene la produttività di Kolin sia inferiore rispetto a Lipsia, nel periodo di riferimento, considerato nell'ACB, è stato ipotizzato un organico maggiore per Lipsia rispetto a Kolin.
- (13) Inoltre, la Commissione dubita che siano stati considerati tutti i provvedimenti di formazione, necessari in entrambe le ubicazioni durante il periodo di riferimento dell'ACB, vale a dire cinque anni dall'inizio della produzione.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (14) La Francia ha presentato un'osservazione in merito alla decisione di avviare il procedimento, nella quale venivano sostanzialmente condivise le obiezioni avanzate dalla Commissione, soprattutto in relazione allo svantaggio regionale di Lipsia rispetto a Kolin. La Commissione constata che detta osservazione è pervenuta il 3 luglio 2002, cioè dopo la scadenza del termine previsto di un mese. La Francia non ha richiesto una proroga del termine né ha fornito una corretta motivazione di tale ritardo e pertanto le obiezioni della Francia non sono state formalmente considerate nella valutazione della Commissione. La Germania, che aveva la possibilità di presentare le proprie considerazioni in merito alla posizione della Francia, ha confermato tale atteggiamento della Commissione.
- (15) La Francia ha avvertito che un aiuto di tale entità falserebbe la concorrenza tra la BMW e gli altri produttori europei di autovetture, soprattutto i produttori francesi, in quanto la BMW punterebbe al mercato francese e i produttori francesi opererebbero nello stesso segmento. L'aiuto fornito all'impianto di Lipsia non compenserebbe lo svantaggio regionale e non sarebbe pertanto giustificato. A sostegno di tali argomentazioni, sono stati sottoposti alla Commissione tre articoli apparsi sulla stampa ⁽³⁾.

⁽³⁾ La Tribune, 19 luglio 2001 («Nella scelta dell'ubicazione per il nuovo impianto BMW, Arras ha la peggio rispetto a Lipsia»); Les Echos, 7 luglio 2001 («BMW costruisce il suo nuovo impianto a Lipsia»); Les Echos, 10 luglio 2001 («Arras esclusa dalla corsa per l'insediamento del nuovo impianto della BMW»).

(16) In merito alla proporzionalità dell'aiuto, la Francia ha sostenuto che la posizione geografica di Lipsia rappresenterebbe per la BMW un vantaggio industriale ed economico, in quanto l'impresa disporrebbe già di fornitori fissi in quella zona. Inoltre, essa potrebbe trarre più facilmente vantaggio da uno scambio della manodopera tra i suoi stabilimenti di produzione, a seconda degli ordinativi. La Francia ha inoltre segnalato la qualità, la disponibilità e la competitività della manodopera locale. Inoltre, la costruzione, da parte di un produttore di autovetture di alta classe, di un nuovo stabilimento di produzione in un paese dell'Europa centrale comporterebbe rischi di natura industriale ed economica, riducibili solo a fronte di costi supplementari. L'investimento per la creazione di un nuovo impianto («greenfield») nella Repubblica ceca, dove non esiste ancora alcuno stabilimento di montaggio della BMW, comporterebbe costi più elevati e maggiori rischi, soprattutto a causa delle eventuali difficoltà che si incontrerebbero all'inizio della produzione. Inoltre, in caso di produzione di automobili nell'Europa centrale, la BMW dovrebbe sostenere maggiori costi di marketing, per mantenere la propria immagine di produttore di autovetture di alta classe.

IV. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(17) Nella sua risposta alla posizione francese in merito alla decisione di avviare il procedimento, la Germania ha dichiarato che tali osservazioni non dovrebbero essere considerate dalla Commissione, per ragioni procedurali, in quanto pervenute oltre il termine fissato nella decisione. Il termine fissato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante disposizioni di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (*) avrebbe innanzitutto lo scopo di garantire un procedimento regolare che preveda parità di trattamento per tutti gli interessati e non risulterebbe sussistere un caso debitamente giustificato per la proroga del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase.

(18) In merito alle osservazioni della Francia, la Germania rileva che esse si baserebbero essenzialmente su articoli della stampa francese relativi all'ubicazione di Arras e non su informazioni relative alle ubicazioni alternative di Lipsia e Kolin. A proposito della necessità di una promozione regionale, la Germania respinge le argomentazioni francesi in quanto infondate e ricorda che la regione in oggetto è classificata come zona obiettivo 1. Per quanto concerne l'attendibilità di Kolin come valida ubicazione alternativa, la Germania dichiara che la Commissione, nell'avvio del procedimento, non avrebbe messo in discussione la mobilità del progetto; inoltre, recentemente, un produttore francese di automobili (insieme a un produttore non europeo) avrebbe annunciato l'intenzione di creare uno stabilimento di produzione di automobili nell'ubicazione alternativa, esaminata dalla BMW, dimostrando così la fattibilità e redditività di tale ubicazione alternativa. Gli eventuali effetti del progetto sul settore e la concorrenza sarebbero stati esaminati dalla Commissione nella cosiddetta analisi top-up. Quanto alla proporzionalità dell'aiuto, la Germania constata tra l'altro che le osservazioni presentate in

proposito dalla Francia farebbero riferimento a criteri, indicati sulla stampa francese quali motivi per la decisione a sfavore di Arras, ma che tuttavia le stesse riflessioni non si potrebbero applicare all'ubicazione alternativa di Kolin. La Germania ha fornito informazioni circa specifici elementi citati dalla Francia, concludendo che le osservazioni di tale paese non contengono punti di riferimento concreti, tali da porre in discussione la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

(19) Per quanto concerne i dubbi, espressi nella decisione di avviare il procedimento in merito all'entità dello svantaggio regionale di Lipsia, la Germania rileva che non esistono significative differenze tra Lipsia e Kolin riguardo ai costi di logistica, poiché entrambe, a differenza di Arras, sarebbero situate alla stessa distanza dal Gruppo BMW. Per quanto riguarda i costi di formazione, i principali provvedimenti verrebbero attuati prima dell'inizio della produzione (inizio del periodo dell'ACB) e si sarebbero considerati i costi per la formazione e l'aggiornamento professionale per entrambe le ubicazioni durante il periodo di riferimento. Le spese connesse allo scambio del personale tra diversi siti («dipendenti del gruppo») sarebbero state inserite nell'ACB. L'aumento reale dei salari di Kolin pari a meno del 5 % rispetto a Lipsia viene giustificato dalla Germania innanzitutto con il fatto che, per la sede di Lipsia, sarebbe stato concluso un accordo speciale con i lavoratori che tiene conto della locale struttura salariale, in base al quale, tra l'altro, a Lipsia verrebbe probabilmente ridotto l'orario contrattuale di lavoro. Ciò implica un aumento reale dei salari e conseguentemente una riduzione del tasso reale di convergenza pari al 5 %. Per quanto riguarda la produttività e il numero di dipendenti, per il sito di Kolin, si sarebbero ipotizzati una minore produttività e un orario di lavoro più lungo per ogni dipendente.

(20) Per quanto concerne il dubbio, espresso nella decisione di avviare il procedimento in merito agli eventuali rischi di produzione, la Germania rimanda al successo dello stabilimento Skoda a Mlada Boleslav e alla recente decisione della PSA/Toyota a favore di Kolin per l'insediamento di uno stabilimento. Anche se non si fossero considerati i rischi di avviamento di Kolin, tale elemento sarebbe comunque inserito nell'analisi secondo il metodo «worst case». Inoltre, l'ACB si baserebbe sull'ipotesi di investimenti identici dal punto di vista del patrimonio immobiliare e delle attrezzature per entrambi i siti secondo criteri prudenziali e di minimizzazione del rischio. Quanto ai rischi di immagine, la Germania sottolinea che la BMW gestisce con successo vari stabilimenti di produzione in diversi continenti. In Sudafrica verrebbero prodotti automezzi di qualità pari alla Germania. La serie 3 della BMW sarebbe attualmente prodotta in più sedi e i clienti, per i quali conta solo la qualità, solitamente non sarebbero a conoscenza del luogo di produzione.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(21) La misura notificata dalla Germania a favore della BMW rappresenta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87,

(*) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

paragrafo 1, del trattato CE. Essa sarebbe infatti finanziata dallo stato o con fondi statali. Poiché essa copre inoltre una parte rilevante delle spese di finanziamento del progetto, l'aiuto è tale da falsare la concorrenza nella Comunità, in quanto garantisce alla BMW un vantaggio rispetto ai concorrenti, che non percepiscono aiuti. Inoltre, nel settore automobilistico, esiste un vasto scambio di prodotti tra Stati membri.

- (22) L'aiuto deve essere concesso a un'impresa che produce e monta autoveicoli, quindi appartenente al settore automobilistico ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica ⁽⁵⁾ (di seguito «disciplina comunitaria per il settore automobilistico»).
- (23) In base alla disciplina comunitaria per il settore automobilistico, tutti gli aiuti, che le autorità pubbliche intendono concedere a un progetto individuale nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato a favore di un'impresa operante nel settore automobilistico, sono soggetti all'obbligo di notifica prima dell'erogazione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, qualora sia superata almeno una delle due soglie sotto indicate: i) costo totale del progetto pari a 50 milioni di EUR o ii) importo lordo totale degli aiuti di Stato e degli aiuti provenienti da strumenti di finanziamento comunitari per il progetto pari a 5 milioni di EUR. Sia il costo totale del progetto sia l'importo dell'aiuto superano la soglia per l'obbligo di notifica. Mediante la notifica del progetto di aiuto a favore della BMW, la Germania ha quindi ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 88, paragrafo 3.
- (24) Alla luce del tipo e dello scopo degli aiuti nonché dell'ubicazione dell'investimento, l'articolo 87, paragrafo 2, non trova applicazione. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, si possono ritenere compatibili con il mercato comune determinati altri tipi di aiuti. La compatibilità deve essere tuttavia verificata dal punto di vista della Comunità nel suo complesso e non dal punto di vista di un singolo Stato membro. Per garantire il perfetto funzionamento del mercato comune e salvaguardare il principio previsto dall'articolo 3, lettera g), occorre un'interpretazione restrittiva delle deroghe di cui all'articolo 87 paragrafo 3. Per quanto concerne l'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), risulta evidente che l'aiuto in discussione non mira né a promuovere importanti progetti, d'interesse comune europeo, né a porre rimedio a gravi turbamenti dell'economia tedesca né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio culturale.
- (25) In merito alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione rileva che i progetti d'investimento vengono realizzati in aree della Sassonia che sono ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi della lettera a). Secondo la nuova carta degli aiuti a finalità

regionale per la Germania, approvata dalla Commissione il 29 luglio 1999 per le regioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il progetto è realizzato in una zona in cui il massimale applicabile agli aiuti a finalità regionale a favore di grandi imprese è fissato al 28 % ESL. Tuttavia, su richiesta di un Land (nel caso presente, della Sassonia) e previa autorizzazione del comitato GA, competente a livello nazionale per gli aiuti regionali, a favore di grandi imprese con sede in tali regioni è possibile l'erogazione di aiuti sino a un massimo del 35 % lordo. ⁽⁶⁾ La Germania ha comunicato che tali requisiti sarebbero soddisfatti, presentando i relativi verbali del comitato GA competente.

- (26) Nella valutazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, la Commissione, come illustrato al considerando 14, non ha formalmente tenuto conto del parere pervenuto dalla Francia durante il procedimento. Poiché, tuttavia, tale parere conferma e avvalorava in gran parte i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento, nella presente valutazione vi viene data risposta indirettamente.
- (27) Per poter valutare, se un aiuto regionale possa ritenersi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la Commissione deve verificare che siano stati soddisfatti i requisiti della disciplina comunitaria per il settore automobilistico.
- (28) Per autorizzare un aiuto a norma della disciplina comunitaria per il settore automobilistico, la Commissione, una volta accertato che, in conformità alle norme comunitarie, la zona in questione sia ammissibile agli aiuti regionali, verifica se l'investitore ha preso in considerazione un'altra ubicazione per il proprio investimento, allo scopo di accertare la necessità dell'aiuto, in particolare in relazione alla mobilità del progetto.
- (29) Tenuto conto della natura dell'investimento in un sito vergine («greenfield») e sulla base dei documenti forniti dalle autorità tedesche (per esempio studi d'insediamento, corrispondenza con le autorità ceche), il progetto è considerato «mobile» e si ritiene che l'ubicazione di Kolin sia stata presa in considerazione come valida alternativa.
- (30) La concessione di aiuti regionali per misure di modernizzazione e razionalizzazione, in genere vincolate all'ubicazione, non è ammessa nell'industria automobilistica. Il progetto in questione riguarda però la costruzione di uno stabilimento di produzione totalmente nuovo e pertanto è da ritenersi ammissibile ai fini dell'aiuto. I costi dell'investimento soggetto all'aiuto ammontano a 1 204,9 milioni di EUR (valore attuale).

⁽⁵⁾ GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ N 195/99, aiuti a finalità regionale per la Germania dal 2000 al 2003 per le zone previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

- (31) La Commissione ha esaminato l'analisi costi/benefici con la collaborazione di un perito automobilistico, allo scopo di verificare che l'aiuto progettato fosse proporzionato ai problemi regionali. Il principale motivo dello svantaggio regionale di Lipsia è da attribuirsi all'elevato costo della manodopera in Germania. Successivamente all'avvio della procedura di verifica, la Germania ha chiarito alcuni aspetti dell'ACB che avevano sollevato dubbi. Si tratta in particolare della produttività ipotizzata, del numero di dipendenti di entrambi gli impianti e delle necessarie misure di qualificazione. Nell'ACB si ipotizzano, per entrambi i siti, investimenti identici in termini di patrimonio immobiliare e attrezzature, con la conseguente creazione di due impianti automatizzati. Tuttavia, a Kolin, la produttività sarebbe inferiore, il che implica una minore qualificazione e l'eventuale esigenza di istruire il personale locale. I costi per la qualificazione dopo l'inizio della produzione sono stati considerati nell'ACB. Inoltre, per Kolin, si prevede un orario di lavoro più lungo per ogni dipendente rispetto a Lipsia. Per quanto concerne il numero di dipendenti dei due siti, la minore produttività di Kolin è più che compensata dall'orario di lavoro più lungo. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione ritiene plausibili le ipotesi in materia di numero di dipendenti e orario settimanale di lavoro di entrambi i siti. Poiché lo svantaggio del costo della manodopera rappresenta il fattore determinante per la determinazione dello svantaggio regionale, appare decisivo che il costo della manodopera ipotizzato sia effettivamente sostenuto ex post.
- (32) Per quanto concerne la produttività, il numero di dipendenti e l'orario di lavoro specifico della relativa ubicazione, per il sito di Lipsia si ipotizzano le seguenti cifre:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Orario di lavoro settimanale	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Dipendenti locali	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Dipendenti del «Gruppo»	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Totale	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*

- (33) Per quanto concerne la produttività, il numero di dipendenti e l'orario di lavoro specifico della relativa ubicazione, per il sito di Kolin si ipotizzano le seguenti cifre:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Orario di lavoro settimanale	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Dipendenti locali	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Dipendenti del «Gruppo»	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*
Totale	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*	[...]*

- (34) Tuttavia, non sono stati eliminati i dubbi sollevati, nella decisione di avviare il procedimento, in merito ad altri elementi dell'ACB riguardanti la convergenza ipotizzata del costo della manodopera, la quantificazione dei rischi per l'immagine del marchio, generati dalla scelta del sito e le eventuali difficoltà all'inizio della produzione.

- (35) La Commissione ritiene che alla reale convergenza del livello dei salari di Kolin sia stata attribuita una valutazione troppo bassa. La prassi comunemente seguita dalla Commissione nel caso in cui il sito di riferimento si trovi in un paese dell'Europa centrale o orientale (PECO), prevede l'applicazione di un fattore di convergenza che consenta di tenere conto dell'andamento del mercato del lavoro conseguente all'ampliamento. Sebbene sostanzialmente la Germania non contraddica tale fattore, l'ACB si basa su un tasso di convergenza inferiore a quello adottato sinora dalla Commissione in casi simili. Nei casi in cui l'ubicazione prescelta si trovi all'interno della Comunità e il sito di riferimento è situato nell'Europa centrale o orientale, la prassi costante della Commissione prevede infatti l'applicazione di un tasso di convergenza del 5 % annuo. Costituiscono esempi in tal senso le decisioni 2002/143/CE (VW/Dresden) ⁽⁷⁾, 2002/781/CE (DaimlerChrysler/Kölleda) ⁽⁸⁾ e 2002/900/CE (Renault/Valladolid) ⁽⁹⁾ nonché la decisione di avviare il procedimento Opel/Azambuja ⁽¹⁰⁾. La Germania motiva l'applicazione di un fattore di convergenza inferiore al 5 % con il fatto che, in conformità ad un accordo con i lavoratori ⁽¹¹⁾, i dipendenti di Lipsia usufruirebbero di vari provvedimenti e in particolare di una probabile riduzione dell'orario di lavoro settimanale, ⁽¹²⁾ (che implicherebbe un aumento del costo «reale» della manodopera). La Commissione ritiene che tale riduzione graduale dell'orario settimanale di lavoro a Lipsia da [...] * ore nel 2002 a [...] * ore a partire dal 2008 si possa considerare plausibile, ma che non se ne deduca necessariamente l'ipotesi di un aumento «reale» del costo della manodopera di Lipsia, poiché tale ipotesi comporterebbe una deroga al fattore di convergenza dei salari del 5 % applicato nella prassi costante e in particolare poiché tale effetto si potrebbe teoricamente ipotizzare anche per Kolin. Pertanto, per Kolin si assume una convergenza dei salari pari al 5 % annuo, da cui si desume uno svantaggio del costo della manodopera pari a 332,01 milioni di EUR anziché i 433,55 milioni di EUR notificati. Di conseguenza, lo svantaggio regionale di Lipsia risulta diminuito di 101,54 milioni di EUR.
- (36) Per quanto concerne la quantificazione dei rischi d'immagine connessi all'ubicazione prescelta, la Commissione ritiene che una decisione a favore del sito ceco avrebbe avuto un impatto negativo sull'immagine del marchio e sulle vendite della BMW, soprattutto in Germania. La Germania sostiene che, in questo caso, i rischi d'immagine non dovrebbero essere presi in considerazione, in quanto per il cliente sarebbe decisiva la qualità e, nei siti di produzione non tedeschi della BMW si otterrebbe lo stesso livello di qualità della Germania. Benché la Germania sia stata invitata a preventivare i costi connessi ai rischi d'immagine, non sono stati presentati dati in proposito.
- (37) La Commissione ritiene invece che occorra tenere conto dei rischi d'immagine. In un altro caso, relativo all'eventuale produzione di modelli Rover in Ungheria, tale

rischio è stato considerato dalla BMW stessa («perdita del 10 % delle vendite nel Regno Unito o aumento della pubblicità») ⁽¹³⁾. Inoltre, i modelli BMW prodotti in siti non tedeschi (come il Sudafrica e Spartanburg (USA)) non sono destinati in primo luogo al mercato tedesco o europeo mentre, nel caso di specie, le vetture di categoria alta sarebbero prodotte in gran parte in un paese dell'Europa orientale per il mercato europeo e tedesco. Si può altresì ampiamente supporre che l'eventuale decisione della BMW di non effettuare un grosso progetto d'investimento, in grado di creare un gran numero di nuovi posti di lavoro, in una regione dei nuovi Länder federali caratterizzata da un forte tasso di disoccupazione, bensì a Kolin avrebbe influito negativamente sull'immagine pubblica della BMW in Germania. Inoltre appare plausibile che, se si producessero vetture di categoria elevata nell'Europa orientale, la percezione che i clienti avrebbero della qualità potrebbe avere effetti negativi sulle vendite. Pertanto, l'impatto sull'immagine deve essere compreso nell'ACB.

- (38) Poiché la Germania non ha quantificato i rischi d'immagine, la Commissione è costretta a preventivare i costi ad essi connessi. Come nei precedenti casi di aiuti, tali rischi sono stati pertanto quantificati, partendo dal presupposto che i potenziali effetti negativi si possano compensare mediante maggiori spese di marketing. Secondo una stima prudenziale, effettuata in collaborazione con il perito automobilistico esterno della Commissione, si ritiene che le necessarie spese aggiuntive di marketing ammonterebbero all'1 % del fatturato complessivo (prezzo unitario da stabilimento moltiplicato per il volume di produzione) durante il periodo di valutazione di cinque anni. Tale ipotesi si basa su una precedente decisione in un caso simile, in cui il sito di riferimento si trovava nell'Europa centrale e orientale ⁽¹⁴⁾. Le spese supplementari di marketing risultanti ammontano a 85,37 milioni di EUR.
- (39) Parimenti, l'ACB deve comprendere i rischi di avviamento (vale a dire il tempo necessario per raggiungere la piena capacità di produttiva) in caso di produzione a Kolin, su cui influiscono anche gli eventuali problemi di qualità (in quanto ad esempio la manodopera è meno qualificata o il trasferimento della tecnologia o l'assistenza da parte dei produttori degli impianti incontra maggiori difficoltà), i problemi potenzialmente creati dalle barriere linguistiche e le eventuali difficoltà di integrazione dei fornitori. Quest'ultimo rischio è tuttavia limitato, come confermato dal perito automobilistico esterno, poiché per entrambi i siti si prevede la stessa struttura di fornitori. Inoltre, la BMW ha confermato che gli acquisti vengono sostanzialmente effettuati a livello globale e per il modello in questione vengono selezionati in tutto il mondo i fornitori più idonei per l'intero gruppo di produzione.

⁽⁷⁾ GU L 48 del 20.2.2002, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU L 282 del 19.10.2002, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU L 314 del 18.11.2002, pag. 92.

⁽¹⁰⁾ GU C 151 del 25.6.2002, pag. 2.

⁽¹¹⁾ Tale accordo non è stato consegnato alla Commissione.

⁽¹²⁾ Inoltre, i dipendenti usufruirebbero maggiormente di altri provvedimenti, quali ad esempio indennità supplementari extracontrattuali, «gratifica natalizia contrattuale», «indennità BMW».

⁽¹³⁾ GU C 62 del 4.3.2000, pag. 12.

⁽¹⁴⁾ GU L 48 del 20.2.2002, pag. 25. Si trattava della produzione di un modello di lusso della Volkswagen a Dresden/Mosel e, anche in questo caso, il sito alternativo si trovava nella Repubblica ceca.

- (40) La Germania sostiene che i rischi di avviamento connessi all'eventuale produzione a Kolin sono relativamente scarsi e non devono pertanto essere considerati. Tuttavia, la BMW ha quantificato il rischio nel caso più sfavorevole («worst case scenario»), basando il proprio calcolo sull'eventuale raggiungimento del rendimento nominale con un ritardo di [...]*. A Kolin, ciò comporterebbe un volume inferiore di [...] * vetture, che dovrebbero essere prodotte negli altri stabilimenti. Il modello BMW della serie 3 viene realizzato in più siti del Gruppo BMW (Monaco, Regensburg, Rosslyn (Sudafrica) e Dingolfing). Le temporanee riduzioni della produzione a Kolin pari a [...] * vetture potrebbero essere compensate mediante un aumento pari a [...] * vetture della produzione effettuata dagli altri siti per lo stesso modello (in particolare Monaco e Regensburg). Un simile trasferimento della produzione all'interno del Gruppo BMW comporterebbe spese supplementari per un valore di [...] * EUR per veicolo. In caso di difficoltà di avviamento, ne deriverebbe quindi un aumento dei costi pari a 29,32 milioni di EUR. Tale importo, che considera i rischi di avviamento, deve essere compreso nell'ACB, soprattutto alla luce del fatto che attualmente la BMW non produce autovetture nell'Europa orientale e che nello stabilimento (greenfield) di Spartanburg (USA) ha incontrato notevoli difficoltà di avviamento, [...]*. La quantificazione dei rischi di avviamento comprende gli eventuali problemi di qualità. A tale proposito, si dà atto che il progetto di Spartanburg (USA) non è del tutto comparabile, poiché si tratta di un nuovo impianto di produzione di un modello assolutamente nuovo in una località geograficamente più lontana dal gruppo di produzione della BMW mentre il progetto in questione riguarda la produzione di un modello già introdotto sul mercato, che viene già realizzato in tre siti di produzione relativamente vicini dal punto di vista geografico (Monaco, Regensburg e Dingolfing).
- (41) Comprendendo queste considerazioni nell'ACB si ottiene un risultato diverso da quello contenuto nella notifica iniziale. Pertanto, il valore attuale dello svantaggio regionale di Lipsia ammonta a 375,16 milioni di EUR. Dato il valore attuale dei costi di Lipsia pari a 1 204,9 milioni di EUR, lo svantaggio del sito rispetto a Kolin è pari al 31,14 %.
- (42) Infine, la disciplina comunitaria per il settore automobilistico prevede che si tenga conto della variazione della capacità di produzione del gruppo prima e dopo il progetto (in base all'analisi «top-up»). Secondo il cosiddetto «top up», l'intensità dell'aiuto ammissibile varia in funzione delle variazioni della capacità e dello status di regione assistita dell'area in questione. Secondo i dati trasmessi dalla Germania, la capacità produttiva del Gruppo ammonta annualmente a [...] * milioni di vetture prima e a [...] * milioni dopo l'investimento. In questo caso, l'aumento della capacità è attribuibile esclusivamente all'incremento della capacità dello stabilimento di Lipsia pari a 160 000 veicoli. Tenuto conto del notevole aumento della capacità produttiva e dell'ubicazione del sito in questione in una regione assistita ai

sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nel caso presente, a norma della disciplina comunitaria per il settore automobilistico, lo «svantaggio regionale» va ridotto dell'1 %. Conseguentemente, la Commissione ha ridotto di un punto percentuale l'intensità d'aiuto ammissibile per il progetto di Lipsia portandola al 30,14 %.

VI. CONCLUSIONE

- (43) La Commissione constata che il progetto d'investimento presenta elementi di mobilità e che l'aiuto è necessario per la realizzazione del progetto. Il valore attuale dell'aiuto a favore della BMW per il progetto di Lipsia ammonta a 418,6 milioni di EUR con un'intensità del 34,7 % ESL. Seppure inferiore al massimale del 35 % ESL concesso per gli aiuti regionali, tale valore è comunque superiore allo svantaggio del sito pari al 30,14 % degli investimenti ammissibili, calcolato nell'ACB e successivamente ridotto mediante la procedura top up.
- (44) Di conseguenza, la Commissione può autorizzare solo un aiuto equivalente al 30,14 % dei costi dell'investimento ammissibili agli aiuti, pari a 1 204,9 milioni di EUR (valore attuale), ossia un importo di 363,16 milioni di EUR (valore attuale). L'aiuto progettato eccedente tale importo è incompatibile con il mercato comune.
- (45) Per quanto concerne la potenziale distorsione della concorrenza, derivante dall'importo elevato dell'aiuto e dall'intensità dell'aiuto concesso per il progetto in questione, la Commissione ritiene necessario che la Germania sorvegli l'esecuzione degli investimenti assistiti e l'esatta concessione dell'aiuto. La disciplina in materia di aiuti all'industria automobilistica prevede che si possano pretendere una sorveglianza e una valutazione ex post degli aiuti concessi, per accertarne l'adeguatezza al relativo caso e alla potenziale distorsione della concorrenza. La Commissione invita quindi la Germania a fornirle relazioni annuali sugli esiti di tale sorveglianza prima della data di versamento dell'aiuto.
- (46) Ai fini di tale sorveglianza e dell'obbligo di relazione, occorre non solo garantire che le intensità di aiuto espresse in termini di equivalente sovvenzione lordo, definite nella presente decisione, siano rispettate dalla Germania, ma anche confermare le ipotesi contenute nell'ACB per quanto riguarda lo svantaggio del costo della manodopera e il fattore essenziale per la determinazione dello svantaggio regionale. Sebbene ex ante la Commissione non nutra dubbi circa la plausibilità dello svantaggio del costo della manodopera, si ritiene opportuno invitare la Germania ad inviare alla Commissione relazioni annuali sui periodi di riferimento dell'ACB (dal 2005 al 2010), dalle quali siano desumibili i costi complessivi della manodopera, il numero di posti di lavoro creati, l'orario settimanale di lavoro e il numero di veicoli prodotti. Qualora i costi della manodopera differiscano dai dati notificati nell'ACB, la Commissione si riserva il diritto di ridurre proporzionalmente l'importo degli aiuti concordati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto al quale la Germania intende dare esecuzione in favore della Bayerischen Motorenwerke AG (BMW) per il progetto d'investimento di Lipsia, per un importo di 363,16 milioni di EUR (valore attuale) e con un'intensità d'aiuto del 30,14 % dei costi dell'investimento è compatibile con il mercato comune, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto a favore della BMW per il progetto d'investimento di Lipsia, eccedente la suddetta intensità d'aiuto, è incompatibile con il mercato comune e per questo motivo non può essere concesso.

Articolo 3

La Germania presenta relazioni annuali sull'esecuzione degli investimenti del progetto ammissibili all'aiuto e sull'esatto versamento degli aiuti. Inoltre, per il periodo dal 2005 al 2010,

la Germania presenta relazioni annuali, dalle quali risultino i costi complessivi della manodopera, il numero di posti di lavoro creati, l'orario settimanale di lavoro e il numero di veicoli prodotti.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2003

relativa all'applicazione della decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)

[notificata con il numero C(2003) 1598]

(2003/374/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 507/2001/CE stabilisce il quadro di riferimento di una rete di informazioni relativa alla raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi di beni intra ed extracomunitari ed incarica la Commissione della sua attuazione.
- (2) Le azioni riprese nella presente decisione sono conformi agli obiettivi e alle condizioni fissati dalla decisione n. 507/2001/CE e potranno pertanto beneficiare di un finanziamento comunitario.
- (3) Per conseguire gli obiettivi della decisione n. 507/2001/CE, una parte delle risorse è direttamente destinata, nella forma di sovvenzioni, esclusivamente alle amministrazioni e agli organismi direttamente coinvolti nella raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi di beni intra ed extracomunitari.
- (4) È quindi opportuno che la Commissione approvi il programma di lavoro annuale nonché la ripartizione delle spese annue.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri e del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3330/91 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del programma di lavoro relativo all'anno 2003 le azioni che possono beneficiare di un finanziamento comunitario figurano all'allegato 1, entro i limiti degli importi indicati all'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

ALLEGATO I

AZIONI EDICOM — PROGRAMMA DI LAVORO GENERALE

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni di migliore qualità, meno costose e disponibili con maggiore rapidità, secondo le esigenze delle politiche comunitarie

Il programma di lavoro relativo al 2003 avrà i seguenti obiettivi:

1) *Produzione di stimatori avanzati*

Le azioni proposte hanno come obiettivo la produzione di risultati preliminari a livello europeo (UE e zona euro) in grado di soddisfare le esigenze minime di qualità al loro livello di aggregazione. Confrontando le statistiche mensili (quelle pubblicate inizialmente e quelle elaborate in base alle revisioni successive), sarà possibile prevedere i valori finali dei dati regolarmente rivisti per mezzo di un sistema di modelli econometrici pertinenti o di altri metodi appropriati. Dovrà essere anticipato l'impatto dell'allargamento, in particolare per limitare gli eventuali effetti sul calendario di pubblicazione dei risultati dell'Unione.

2) *Miglioramento della qualità delle statistiche di base del commercio estero*

Le azioni proposte hanno lo scopo di migliorare la qualità delle statistiche grazie ad un adeguamento e ad un'armonizzazione dei metodi intesi a controllare i dati forniti dalle imprese e quelli trasmessi dagli Stati membri ad Eurostat.

3) *Miglioramento della misura e del controllo della qualità delle statistiche del commercio estero*

Tradizionalmente la misura dei flussi esteri è di competenza dell'amministrazione doganale, che possiede una cultura specifica. In particolare, essendo parte integrante dell'amministrazione fiscale, segue in larga misura un procedimento di tipo contabile che opera una distinzione apparentemente netta fra valori reali e errori. Per questo in numerosi Stati membri non esiste una tradizione di controllo della qualità, di misura degli errori e di comunicazione sull'affidabilità delle statistiche relative al commercio estero.

Le azioni proposte hanno lo scopo di correggere questa situazione insoddisfacente migliorando la misura della qualità, il controllo della qualità e l'assicurazione della qualità.

4) *Miglioramento del processo di aggiornamento dei risultati statistici*

Le azioni proposte hanno lo scopo di determinare una procedura armonizzata di aggiornamento che miri ad attenuare l'impatto dei fattori che danneggiano la qualità delle statistiche. Un elevato livello di variabilità nel processo di aggiornamento dei dati mensili limita infatti la coerenza delle statistiche del commercio estero. Di conseguenza, dopo aver ricercato i migliori metodi studiando dapprima il processo di aggiornamento attualmente adottato da ogni Stato membro, si proporrà una procedura/un approccio più armonizzato al livello dell'Unione.

5) *Miglioramento dei metodi di adeguamento dei risultati statistici*

Nel quadro tanto di Intrastat che di Extrastat gli Stati membri applicano soglie di raccolta dei dati allo scopo di limitare l'onere gravante sugli operatori. Attualmente non esiste armonizzazione dei metodi o degli strumenti utilizzati per effettuare gli adeguamenti resi necessari dall'applicazione di tali soglie o per compensare le eventuali mancate risposte. Le azioni proposte hanno lo scopo di adattare le statistiche utilizzando metodi più appropriati e di generalizzare tali pratiche in seno agli Stati membri.

6) *Trattamento delle asimmetrie in Intrastat e riconciliazione dei dati*

Il sistema di raccolta delle statistiche del commercio intracomunitario — Intrastat — produce insiemi di statistiche caratterizzati da incoerenze. Le cause principali di questo sono ben note. Le asimmetrie costituiscono un problema assai importante in quanto influenzano l'affidabilità della bilancia commerciale della zona euro, della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le asimmetrie non riguardano solamente il commercio intracomunitario, ma possono verificarsi anche con i partner del commercio extracomunitario.

Per porre rimedio a tale problema e per soddisfare maggiormente gli utenti a livello europeo (UE, zona euro), le azioni proposte hanno lo scopo di confrontare e attuare modelli specifici per avvicinare i dati divergenti, utilizzando numerosi metodi. Parallelamente alcuni Stati membri proseguiranno, a livello particolareggiato, degli esercizi di confronto «a specchio» allo scopo di correggere eventuali anomalie.

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni pertinenti e adattate all'evoluzione dei bisogni nel quadro dell'Unione economica e monetaria e del contesto economico internazionale

Il programma di lavoro relativo al 2003 avrà i seguenti obiettivi:

1) *Miglioramento della gestione della riservatezza delle statistiche relative al commercio estero*

Le statistiche relative al commercio estero sono raccolte e diffuse con un elevato livello di dettaglio. In numerosi casi tale livello di dettaglio non è compatibile con le norme di riservatezza che proteggono i dati individuali forniti dalle imprese. Gli Stati membri, qualora necessario, applicano a livello nazionale le proprie norme di mascheramento dei dati e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati iniziali nonché i livelli di pubblicazione autorizzati per tali dati.

L'obiettivo dell'azione è, da un lato, di proporre norme più coerenti in materia di riservatezza e, dall'altro, di esaminare la possibilità di eliminare o di ridurre l'impatto della riservatezza a livello dei risultati aggregati riguardanti il commercio dell'Unione europea e della zona euro.

2) *Analisi della qualità della destagionalizzazione*

Eurostat elabora e diffonde indicatori mensili corretti, relativi al commercio estero, delle variazioni stagionali e dei giorni lavorativi.

Esistono tuttavia vari metodi di destagionalizzazione e correzione dei giorni lavorativi e diversi modi di specificare i modelli. Occorre misurare il livello di qualità degli indicatori prodotti in funzione dei parametri principali che costituiscono la qualità. Le azioni proposte presenteranno quindi i seguenti obiettivi:

- definire e valutare indicatori di qualità relativi ai dati destagionalizzati, operando una distinzione fra indicatori generali e indicatori che potrebbero essere specifici ai dati sul commercio estero,
- analizzare e valutare, a partire da dati reali, l'impatto delle principali ipotesi adottate nel calcolo della destagionalizzazione sugli indicatori di qualità definiti in precedenza,
- presentare un bilancio dettagliato e delle raccomandazioni.

3) *Miglioramento delle informazioni relative agli indici del commercio estero*

Eurostat e la maggior parte degli Stati membri pubblicano indici del valore unitario. In particolare, Eurostat ha sviluppato un'applicazione sui «Nuovi indici del commercio estero» (NICE) che consente di calcolare ogni mese gli indici del valore unitario. Alcuni Stati membri producono inoltre indici specifici dei prezzi del commercio estero.

Le azioni proposte presentano i seguenti obiettivi:

- garantire l'evoluzione informatica dell'applicazione NICE,
- potenziare il contenuto delle informazioni accessibili aggiungendovi dati retrodatati ed eventualmente destagionalizzati,
- proseguire in alcuni Stati membri l'analisi comparativa degli indici del valore unitario e di prezzo,
- definire i vincoli metodologici che devono essere soddisfatti per produrre indici dei prezzi del commercio estero che consentano un'aggregazione a livello dell'Unione e della zona euro,
- promuovere la realizzazione progressiva di indici dei prezzi del commercio estero negli Stati membri in cui questi non esistono.

4) *Miglioramento delle informazioni sul valore degli scambi*

Le statistiche sugli scambi di beni sono valorizzate su base fob (franco a bordo) per le spedizioni/esportazioni e cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi/importazioni. La pubblicazione di statistiche su base fob per gli arrivi e le importazioni, almeno per i risultati aggregati, fornirebbe agli utenti informazioni molto pertinenti. D'altro canto tale concetto è utilizzato in materia di bilancia dei pagamenti e la produzione di informazioni su doppia base cif/fob è raccomandata dalle Nazioni Unite. In alcuni Stati membri verranno intrapresi progetti pilota allo scopo di rendere disponibili queste informazioni.

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni meglio integrate nel sistema statistico generale e adattate all'evoluzione del rispettivo contesto amministrativo

Il programma di lavoro relativo al 2003 avrà i seguenti obiettivi:

1) *Sviluppo dei repertori commerciali e presa in conto della mondializzazione degli scambi*

Per le economie aperte dell'UE le statistiche del commercio estero rappresentano un'importante fonte di informazioni, ampiamente utilizzata da economisti, responsabili delle decisioni politiche e associazioni di imprese. Per poter utilizzare in modo ottimale tali dati, la maggior parte degli utenti ha bisogno che questi siano associati alle statistiche

sulle imprese, per le quali esiste già un insieme completo di variabili a livello comunitario. Occorre inoltre fornire agli utenti dati complementari che misurino l'impatto dei gruppi internazionali sulle statistiche commerciali. Per realizzare tali obiettivi, è stato proposto un piano d'azione, che si divide in due grandi temi: i repertori commerciali e la mondializzazione degli scambi.

— Repertori commerciali

Le azioni proposte hanno lo scopo di stabilire legami fra i repertori commerciali e i repertori delle imprese, che permetterebbero di effettuare una serie di nuove analisi delle statistiche del commercio estero. Sarebbe così possibile misurare il volume di scambi realizzati da ogni settore economico; si potrebbero altresì analizzare i legami fra statistiche del commercio e statistiche strutturali sulle imprese.

— Mondializzazione degli scambi

La mondializzazione degli scambi ha per conseguenza fondamentale la necessità di analizzare e misurare le attività delle imprese tanto nel contesto nazionale quanto in quello mondiale. I dati statistici si concentrano tradizionalmente sul commercio internazionale, mentre minore attenzione viene dedicata ad altre importanti relazioni transfrontaliere, quali le attività delle imprese multinazionali e i flussi intragruppo. Il risultato è che le statistiche rischiano di non coprire la totalità delle attività economiche transfrontaliere.

Le azioni proposte hanno lo scopo di esaminare in quale misura le statistiche del commercio estero esistenti possono servire alla raccolta di queste informazioni e di determinare le modifiche tecniche che potrebbero essere apportate agli attuali sistemi per facilitare tale raccolta.

2) *Miglioramento dell'accesso degli utenti di statistiche alle informazioni doganali*

Eurostat ha sviluppato un'applicazione (Taristat) che dà accesso ad alcuni dati della base di dati doganale «TARIC». Si tratta di uno strumento sufficientemente operativo per la visualizzazione di informazioni specifiche e isolate. Si può tuttavia considerare la possibilità di combinare le statistiche sul commercio estero con i dati doganali nonché di utilizzare questi ultimi come riferimento per il trattamento dei dati sul commercio estero. Queste informazioni sarebbero particolarmente pertinenti per coloro che utilizzano le statistiche a fini di analisi, soprattutto nel quadro di trattative commerciali.

L'azione mira quindi a permettere che gli utenti della base di dati Comext possano accedere facilmente ad informazioni di base relative a misure tariffarie e dazi doganali.

3) *Adeguamento delle legislazioni Intrastat e Extrastat*

Sta per essere realizzato un progetto di adeguamento del sistema Intrastat (statistiche del commercio di beni tra Stati membri) inteso a rendere le norme più trasparenti e comprensibili, a tenere maggiormente conto dell'evoluzione delle pratiche nazionali in taluni settori (adeguamenti, termini, qualità,...) e a parametrizzare il sistema per poter fornire risultati conformi ai fabbisogni comunitari, soddisfacendo i criteri di qualità in termini di copertura, di affidabilità e di disponibilità.

Un nuovo progetto di adeguamento di Extrastat (statistiche del commercio di beni con i paesi terzi) sarà avviato nel 2003. Conformemente agli orientamenti del piano strategico adottato da Eurostat nel 1999, gli obiettivi di questo progetto saranno i seguenti:

- migliorare il contenuto degli atti, affinché questi siano più facilmente comprensibili e più trasparenti,
- tenere maggiormente conto dei fabbisogni dell'Unione economica e monetaria (in particolare la disponibilità rapida di dati aggregati sul commercio della zona euro),
- esaminare gli adeguamenti possibili o necessari collegati alle raccomandazioni delle Nazioni Unite (concetti e definizioni — cfr. documentazione),
- esaminare gli adeguamenti possibili/necessari collegati con l'evoluzione della regolamentazione doganale (codice doganale),
- tenere maggiormente conto dei fabbisogni degli utilizzatori (statistiche tariffarie, globalizzazione, statistiche per settori ...).

Le azioni proposte hanno lo scopo di compiere le analisi necessarie per la realizzazione del progetto e di assistere Eurostat nella revisione degli atti legislativi e nella preparazione delle raccomandazioni che consentiranno la loro applicazione.

4) *Miglioramento del collegamento tra le amministrazioni del settore statistico e doganale*

Nel quadro di Extrastat, l'informazione primaria è raccolta a partire dalla dichiarazione in dogana. Le modalità di questa raccolta e il livello di cooperazione tra l'amministrazione doganale e l'autorità competente in materia di statistica non sono uniformi nell'Unione europea. Il rafforzamento di questo collegamento e l'adeguamento o la modernizzazione delle modalità di raccolta e di trasmissione dell'informazione doganale avranno un impatto positivo sulla qualità delle statistiche e accelereranno la loro disponibilità. Gli Stati membri hanno proposto diverse azioni per conseguire questi obiettivi.

Azioni relative alla creazione di una rete che migliori il servizio statistico offerto alle amministrazioni, agli utenti e ai fornitori di dati

Il programma di lavoro relativo al 2003 avrà i seguenti obiettivi:

1) *Ampliamento dei prodotti di diffusione*

Gli utenti delle statistiche relative al commercio estero devono poter accedere rapidamente ai dati più pertinenti per rispondere alle proprie necessità. La rapida diffusione dei dati più aggiornati e adeguati ai bisogni dei vari utenti, farà del sistema statistico europeo il fornitore preferito di dati relativi al commercio estero e interno dell'UE e della zona euro. Si continueranno o si avvieranno numerosi progetti destinati a raggiungere questo obiettivo.

2) *Miglioramento del servizio relativo alle nomenclature dei prodotti*

La nomenclatura dei prodotti è un'informazione di primaria importanza per gli utilizzatori delle statistiche sugli scambi di beni; essa rappresenta anche una difficoltà per le imprese incaricate di classificare i loro prodotti in una delle numerose voci della nomenclatura combinata e per le amministrazioni nazionali responsabili dei contatti con i dichiaranti.

Sono state proposte diverse azioni intese a modernizzare la nomenclatura combinata conservando nel contempo un'informazione precisa e pertinente sui prodotti scambiati e facilitando l'accesso all'informazione basata sulla nomenclatura.

3) *Adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati ad Eurostat*

I progetti di revisione della legislazione Intrastat e Extrastat mirano a soddisfare meglio i fabbisogni degli utilizzatori. L'Unione economica e monetaria rende in particolare necessaria la produzione rapida di dati aggregati sul commercio della zona euro, mentre il contenuto dei dati dettagliati potrebbe evolversi per rispondere meglio ai fabbisogni esistenti o soddisfare nuove esigenze.

In questo contesto, si propone di riesaminare le modalità di trasmissione dell'informazione ad Eurostat in parallelo ai progetti di revisione delle regolamentazioni di riferimento.

Azioni relative alla creazione di una rete basata su strumenti di raccolta delle informazioni che prendano in considerazione gli ultimi progressi tecnologici per migliorare le funzionalità offerte ai fornitori di dati

Il programma di lavoro relativo all'anno 2003 mira a sviluppare strumenti di raccolta delle informazioni statistiche

La raccolta di dati presso le imprese e la loro elaborazione sono componenti fondamentali del sistema statistico del commercio estero. Uno dei successi del programma Edicom I è stato lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di raccolta di dati per il sistema Intrastat utilizzato da numerose imprese (formulari elettronici IDEP/CN8 e IRIS, formulari web). Tenendo conto delle modifiche del contesto tecnologico e metodologico e alla luce dell'esperienza acquisita, le azioni proposte mireranno a:

- garantire la continuità e lo sviluppo di questi strumenti apportando gli adeguamenti necessari sul piano tecnologico e funzionale,
- tenere conto delle nuove esigenze di ordine metodologico,
- tenere conto delle evoluzioni nella normalizzazione dei messaggi,
- garantire la promozione dei moderni strumenti di raccolta di dati e in particolare dei formulari web.

Azioni relative alla creazione di una rete integrata e interoperabile

Il programma di lavoro relativo al 2003 avrà i seguenti obiettivi:

Il programma Edicom comprende elementi metodologici, organizzativi, legislativi e informatici che richiedono un approccio coerente, integrato e sinergico. In tale ambito le azioni proposte sono le seguenti:

1) *Modernizzazione della rete*

Saranno avviate azioni destinate a modernizzare i vari elementi della rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi di beni intra ed extracomunitari. Tali azioni saranno incentrate sugli strumenti e i metodi utilizzati per:

- l'elaborazione e la convalida dei dati,
- i mezzi di comunicazione fra le amministrazioni nazionali e Eurostat,
- l'accesso degli utenti ai dati statistici e ai metadati, compreso un maggiore utilizzo di Internet e il miglioramento delle funzionalità del software di diffusione delle statistiche degli scambi di beni (Comext).

2) *Sviluppo di un sistema di informazione sulla metodologia*

Tutte le azioni proposte a livello metodologico dovranno essere coordinate per garantirne la coerenza e perseguire una migliore integrazione delle statistiche degli scambi di beni nel sistema statistico europeo. Le azioni dovranno inoltre essere collegate alla metodologia esistente (compreso l'acquis comunitario) e completate da guide didattiche.

In tale contesto generale, si propone di proseguire lo sviluppo di una base documentaria completa e coerente a sostegno del progetto complessivo e che permetta successivamente di diffondere le informazioni di natura metodologica in modo amichevole e interattivo, avvalendosi delle tecnologie più moderne.

ALLEGATO II

AZIONI EDICOM — RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI COSTI

Anno 2003

(in euro)

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni di migliore qualità, meno costose e disponibili con maggiore rapidità, secondo le esigenze delle politiche comunitarie

— Azioni da realizzare a livello centrale:	718 155
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	718 200
Belgio	
Danimarca	126 000
Germania	81 200
Grecia	50 000
Spagna	161 000
Francia	40 000
Irlanda	
Italia	63 000
Lussemburgo	18 100
Paesi Bassi	
Austria	55 000
Portogallo	42 000
Finlandia	
Svezia	81 900
Regno Unito	

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni pertinenti e adattate all'evoluzione dei bisogni nel quadro dell'Unione economica e monetaria e del contesto economico internazionale

— Azioni da realizzare a livello centrale:	525 774
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	835 000
Belgio	
Danimarca	
Germania	70 600
Grecia	50 000
Spagna	
Francia	115 000
Irlanda	
Italia	185 000
Lussemburgo	
Paesi Bassi	
Austria	135 000
Portogallo	
Finlandia	117 000
Svezia	95 400
Regno Unito	67 000

(in euro)

Azioni relative alla creazione di una rete di informazioni meglio integrate nel sistema statistico generale e adattate all'evoluzione del rispettivo contesto amministrativo

— Azioni da realizzare a livello centrale:	252 670
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	725 700
Belgio	
Danimarca	54 000
Germania	164 200
Grecia	50 000
Spagna	
Francia	30 000
Irlanda	
Italia	175 000
Lussemburgo	
Paesi Bassi	185 000
Austria	
Portogallo	
Finlandia	33 300
Svezia	34 200
Regno Unito	

Azioni relative alla creazione di una rete che migliori il servizio statistico offerto alle amministrazioni, agli utenti e ai fornitori di dati

— Azioni da realizzare a livello centrale:	1 132 030
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	163 000
Belgio	103 000
Danimarca	
Germania	
Grecia	
Spagna	60 000
Francia	
Irlanda	
Italia	
Lussemburgo	
Paesi Bassi	
Austria	
Portogallo	
Finlandia	
Svezia	
Regno Unito	

Azioni relative alla creazione di una rete basata su strumenti di raccolta delle informazioni che prendano in considerazione gli ultimi progressi tecnologici per migliorare le funzionalità offerte ai fornitori di dati

— Azioni da realizzare a livello centrale:	590 000
— Azioni da realizzare negli Stati membri:	2 194 912
Belgio	284 000
Danimarca	221 400
Germania	100 600
Grecia	90 000

	<i>(in euro)</i>
Spagna	
Francia	157 000
Irlanda	240 000
Italia	335 000
Lussemburgo	7 000
Paesi Bassi	213 000
Austria	60 000
Portogallo	186 000
Finlandia	127 212
Svezia	173 700
Regno Unito	
 Azioni relative alla creazione di una rete integrata e interoperabile	
— Azioni da realizzare a livello centrale:	1 541 000
— Azioni relative all'assistenza tecnica e amministrativa; azioni di appoggio	567 000
TOTALE	9 963 441

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2003
relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (TLD .eu)

[notificata con il numero C(2003) 1624]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/375/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 (di seguito «il regolamento»), la Commissione è tenuta a designare il registro cui saranno affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu dopo la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse (2002/C 208/08) nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 3 settembre 2002 per sollecitare candidature da parte di organizzazioni che desiderano proporsi per la selezione del registro al quale saranno affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu.
- (3) L'invito si è chiuso il 25 ottobre 2002.
- (4) La valutazione delle candidature ricevute è avvenuta sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione indicati nell'invito a manifestare interesse ed ha beneficiato dell'assistenza di esperti indipendenti esterni.
- (5) I valutatori hanno esaminato le candidature e stabilito una graduatoria della loro qualità complessiva sulla base dei criteri di selezione. La candidatura classificatasi al primo posto della graduatoria è la candidatura di European Registry for Internet Domains (EURID), seguita da quelle di European Domain Registry Asbl (EUDR) e di EUREG. Presa visione dei risultati della valutazione, la Commissione approva la graduatoria.
- (6) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, la Commissione stipula con il registro designato un contratto che stabilisce le condizioni secondo cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu attuate dal registro.

(7) Il progetto di contratto per la prestazione di servizi da concludersi tra la Commissione e il registro del dominio di primo livello .eu è stato adottato mediante la decisione C(2002) 3161 della Commissione, del 28 agosto 2002, e pubblicato in allegato all'invito a manifestare interesse. Qualora le condizioni per la designazione del registro non siano soddisfatte o la trattativa contrattuale con l'organismo designato quale registro si interrompano prima della firma del contratto a causa del ritiro dell'organismo o perché la Commissione ritiene che non sia possibile concludere un contratto adeguato, la Commissione si riserva il diritto di avviare negoziati con altri candidati che abbiano presentato una candidatura ammissibile e soddisfatto i criteri di selezione.

(8) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, la Commissione ha acquisito il parere del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾. Il comitato ha espresso il proprio parere sulla designazione del registro al quale saranno affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu il 10 aprile 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

European Registry for Internet Domains (EURID) è designato quale registro incaricato dell'organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello .eu.

Articolo 2

La designazione è subordinata alla condizione che, entro i tre mesi che seguono l'entrata in vigore della presente decisione, i componenti del consorzio European Registry for Internet Domain (EURID) forniscano alla Commissione la prova dell'avvenuta costituzione dell'organismo senza scopo di lucro, conformemente ai termini della candidatura da essi presentata.

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Articolo 3


I destinatari della presente decisione sono i componenti del consorzio European Registry for Internet Domain (EURID), vale a dire

- DNS Belgium vzw/asbl
Koning Leopold I straat 1 bus 2
B-3000 Leuven
- Istituto di informatica e telematica
Consiglio nazionale delle ricerche
Area della Ricerca di Pisa
Via Giuseppe Moruzzi 1
I-56124 Pisa

- Network Information Centre Sweden AB (NIC SE)
Sehlstedtgatan 7
S-115 28 Stockholm

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione



Libertà – Sicurezza – Giustizia

Costruiamo insieme un'Europa senza frontiere

Direzione generale
Giustizia e affari interni



Seguite da vicino...

Ogni giorno, grazie al nostro e al vostro lavoro, l'Europa cresce e si sviluppa, diventando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti. Per esservi ancora più vicini, per rispondere in modo ancora più efficace a tutte le vostre domande e per consentirvi di seguire questa evoluzione, mettiamo a vostra disposizione, un nuovo, indispensabile strumento: il sito Internet **Libertà — Sicurezza — Giustizia**.

Il sito web della Direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione europea costituisce uno strumento unico per orientarsi nel vasto e ricco dibattito sull'Europa e per seguire da vicino la costruzione di questo nuovo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

... la costruzione dell'Europa!

Una vasta gamma d'informazioni, dalle più generiche alle più precise, sono da oggi facilmente accessibili grazie ad una pratica e gradevole interfaccia, organizzata in tredici grandi aree tematiche:

- Asilo
- Immigrazione
- Polizia
- Dogane
- Criminalità
- Droga
- Diritto civile
- Diritto penale
- Diritti fondamentali
- Cittadinanza
- Libera circolazione
- Relazioni esterne
- Allargamento dell'Unione

Entrate nell'Europa di domani e scoprite in anteprima il nostro spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia!



http://europa.eu.int/comm/justice_home/

**Per fare dell'Unione europea uno spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia.**



Commissione europea